



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 19

OGGETTO: *Determinazione del corrispettivo dovuto a ARAP per la depurazione delle acque reflue urbane e servizi di fognatura secondo quanto previsto dall'art. 26.3 del MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, approvato con deliberazione ARERA 664/2015/r/idr del 28 dicembre 2015, aggiornata con la Deliberazione 918/2017/r/idr del 27 dicembre 2017).*

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **dicembre**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in L'Aquila, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTA	ASSENTE
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE		X
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE	X	
ASSI L'AQUILA (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, il Dott. Fabrizio Bernardini

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti – Dott.ssa Enza Pomante

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con L.R. 12 aprile 2011, n. 9 *Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo* è stato istituito l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), cui sono attribuite, tutte le funzioni ed i compiti assegnati agli Enti d'Ambito (oggi Enti di Governo d'Ambito) dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, e dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente, di seguito anche ARERA) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;
- in adempimento alla normativa sopra citata, ARERA, con riferimento al periodo regolatorio 2016-2019, con deliberazione 664/2015/R/ldr, ha approvato il Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), che, unitamente a quanto disposto all'art 16.1 con deliberazione 656/2015/R/ldr, individua negli Enti di governo dell'ambito, e quindi in ERSI, l'unico soggetto competente in materia di definizione delle tariffe del Servizio idrico integrato (SII) nel territorio di competenza, anche nei confronti di soggetti che scambiano servizi all'ingrosso con i Gestori del SII.

RILEVATO che l'ERSI è l'unico soggetto competente in materia di definizione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

RILEVATO che l'applicazione del MTI-2 da parte di questo Ente riguardi, tra gli altri, anche i soggetti configurati quali *common carriage* ossia soggetti nati per svolgere esclusivamente la depurazione non civile e a cui successivamente è stato richiesto di svolgere all'ingrosso, in via incidentale e in misura anche non prevalente, la depurazione civile per conto del Gestore del SII dietro il pagamento di un corrispettivo, come meglio esplicitato nella relazione allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RILEVATO che in Regione Abruzzo sono stati individuati gli Ambiti Ottimali Territoriali per la gestione del Servizio Idrico Integrato con la L.R. 2/1997 e smi, che sono stati costituiti gli Enti d'Ambito (oggi Enti di Governo d'Ambito) fin dai primi anni 2000, e che sono stati individuati i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla legge, cui gli Enti Locali competenti, trattandosi di Servizio Pubblico Locale, hanno per il tramite del proprio Ente di Governo d'Ambito affidato, la gestione del Servizio Idrico Integrato.

RILEVATO che le modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato sono disciplinate nelle Convenzioni di cui all'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 aggiornate in base alle direttive dell'ARERA.

CONSIDERATO che in forza delle proprie norme speciali ancora vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione (tra le quali la L.R. 23/2011 e s.m.i., l'art. 50 del D.P.R. 6-3-1978 n. 218 - T. U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - l'art. 6 della L. 68/86 - Disciplina organica intervento straordinario Mezzogiorno - l'art. 36 della L. n. 317/91 - Interventi per innovazione e sviluppo delle piccole imprese - l'art. 11 del DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244, convertito con L. n. 341/95, l'art. 4 della L.R. 22-8-1994, n. 56) l'ARAP svolge tuttora negli agglomerati di competenza anche alcuni Servizi Idrici in favore delle proprie aziende consorziate, e per via incidentale ovvero per una serie di circostanze fattuali in favore dei Gestori del Servizio Idrico Integrato che richiedono l'accesso alle infrastrutture gestite da ARAP.

RILEVATO che ARAP, nasce dalla fusione per unione dei Consorzi dei Nuclei Industriali esistenti di cui all'art. 50 del D.P.R. 6-3-1978 n. 218 e ha come fine istituzionale favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività produttive, occupandosi, come previsto dal proprio statuto, di fornire alle imprese del territorio i servizi essenziali (opere urbanizzazione, fornitura EE, opere telematiche e servizi ITC,...) e ambientali e che detiene e gestisce impianti di depurazione anche ad uso civile.

CONSIDERATO che la L. 36/1994 all'art. 10, comma 6, ha previsto, nel rispetto del divieto di frammentazione dei servizi idrici che compongono il Servizio Idrico Integrato, istituito dalla suddetta legge statale, l'obbligo di trasferimento degli impianti già gestiti dai Nuclei Industriali di cui all'art. 50 del D.P.R. 6-3-1978 n. 218 entro il 31 dicembre 1995, termine prorogato dal D.Lgs. 152/2006 art. 172, comma 6, al 31 dicembre 2006, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

CONSIDERATO che l'art. 147, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006, ha definitivamente sancito il principio di unicità di gestione del Servizio Idrico Integrato.

CONSIDERATO che l'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare l'attuazione dell'obbligo dell'unicità di gestione del Servizio Idrico Integrato prevede specifici poteri sostitutivi affinché siano raggiunti gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 147 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

CONSTATATA l'abrogazione del comma 17 dell'art. 1 della L. 23/2011, che prevedeva "*La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo*" da parte della L.R. n.15/2014 per dichiarata illegittimità costituzionale - sentenza della Corte Costituzionale n: 158 del 2015.

CONSTATATA la situazione di fatto di ARAP che ancora oggi gestisce impianti di depurazione che trattano in via esclusiva o comunque prevalente reflui urbani, nonostante la vigenza del principio di unicità della gestione del Servizio idrico Integrato, e ritenendo che per la risoluzione dell'annosa questione occorra il coinvolgimento di soggetti istituzionali di livello regionale e centrale come ad esempio il Ministero dell'Ambiente.

DATO ATTO che l'ARAP, ai sensi della Deliberazione ARERA 664/2015/r/idr e ARERA 918/2017/r/idr., nelle more del trasferimento degli impianti di competenza del Servizio Idrico Integrato in ossequio al principio di unicità della gestione di cui all'art. 147 del D.Lgs 152/2006, è soggetto che, ad oggi si configura di fatto, per i motivi di cui sopra, come *common carriage* e che per tali soggetti questa Autorità è chiamata a determinare, negli anni tariffari oggetto dell'aggiornamento biennale 2018 e 2019, il corrispettivo dovuto dai Gestori del SII di riferimento, pari al costo marginale sostenuto per produrre il servizio aggiuntivo di depurazione delle acque reflue urbane, così come meglio esplicitato al paragrafo 1.2 dell'istruttoria svolta e allegata al presente provvedimento (Allegato 1)

CONSIDERATO che lì dove esiste un accordo tra gestore del SII e ARAP, l'ARERA ha precisato che per il servizio reso da ARAP, l'applicazione provvisoria di un coefficiente θ pari a 1, mantenendo, dunque, la tariffa all'ingrosso invariata rispetto a quella praticata nel 2014, ferma restando la necessità di acquisire - con riferimento al medesimo ARAP - gli ulteriori elementi informativi relativi al primo periodo regolatorio, che saranno oggetto di verifica nell'ambito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, giusta deliberazione del 24 marzo 2017 n. 191/2017/R/idr di approvazione periodo regolatorio 2016-2019 dell'Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro - gestore SACA spa.

CONSIDERATO che il presente provvedimento, pena la sua nullità, non può produrre effetti retroattivi sugli accordi già in essere tra il soggetto ARAP e i soggetti Gestori negli anni

tariffari precedenti all'anno di approvazione, con la conseguenza che i corrispettivi ivi stabiliti sono confermati e che pertanto non sono oggetto di conguaglio.

CONSIDERATO che l'efficacia del provvedimento decorre comunque dall'anno di approvazione da parte dei competenti organi di ERSI, anno 2018, sia nel caso in cui:

1. sia stato determinato il corrispettivo a fronte del servizio reso da ARAP, che, per ragioni diverse, gli Enti e le Autorità competenti abbiano già definito,
2. sia in assenza di regolamentazione pubblica,
3. sia nel caso in cui l'ARAP e i soggetti gestori del SII non siano ancora giunti alla sottoscrizione di un contratto di servizio.

Solo nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 il presente provvedimento produce effetti retroattivi al solo scopo di colmare l'assenza di disciplina in materia di scambi, necessaria per ripagare il servizio svolto da ARAP negli anni 2016 e 2017.

DATO ATTO che la determinazione dei corrispettivi a valere sugli anni successivi al 2019 dovrà essere valutata ex-novo nel contesto della nuova metodologia tariffaria valida per il III periodo regolatorio 2020-2023, in particolare, dell'ammissibilità in futuro della fattispecie del *common carriage* nonché dovrà tener conto dell'eventuale esito delle controversie giuridiche sulla legittimità della gestione ARAP che nel frattempo potrebbero intervenire.

DATO ATTO che ARAP, sempre ai sensi della Deliberazione ARERA 664/2015/r/ldr e ARERA 918/2017/r/ldr e comunque nelle more della risoluzione delle controversie giuridiche di legittimità della gestione, non può configurarsi come soggetto grossista poiché ARAP gestisce infrastrutture originariamente realizzate dai Consorzi industriali esclusivamente per le attività produttive e che pertanto svolge una pluralità di servizi tra i più diversi non avendo, come missione istituzionale esclusiva, lo svolgimento di attività tipiche del SII e come tale non è un gestore del servizio idrico integrati.

DATO ATTO che ad oggi ARAP svolge di fatto prestazioni di servizio a favore dei soggetti Gestori del SII non sempre regolate da contratti di service o comunque, laddove sono presenti, prevedono corrispettivi disciplinati in modo non uniforme e che pertanto tale situazione necessita di essere adeguata e aggiornata.

RILEVATO che tali prestazioni di servizio tra ARAP e i soggetti Gestori generano effetti positivi sul territorio, in particolare sulla tutela ambientale, poiché provvedono a trattare i reflui urbani provenienti dai diversi agglomerati.

PRESO ATTO della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore Generale con cui è attestata la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità del presente atto, anche sulla scorta dell'istruttoria, allegata al presente provvedimento (Allegato 1,) svolta dal Direttore dell'Area regolazione avvalendosi della metodologia di calcolo basata sui costi modellati della depurazione previsti dal Metodo Tariffario Normalizzato, i COTR di cui all'art. 3.1 del Decreto Ministeriale D.M.LL.PP. del 1 agosto 1996 e del supporto di ANEA.

VISTI,

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

la L.R. 2/1997 e s.m.i.,

la L.R.9/2011 e s.m.i.

lo Statuto dell'ERSI.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto in ragione dell'istruttoria svolta..

2. **DI PRENDERE ATTO E FARE PROPRIA** la Relazione istruttoria allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
3. **DI PRENDERE ATTO** che i corrispettivi determinati in precedenza all'anno di approvazione del presente provvedimento e che pertanto non potranno essere oggetto di conguaglio;
4. **DI APPROVARE** conseguentemente, con riferimento all'ARAP, il seguente corrispettivo totale dovuto dai Gestori del SII per il servizio di depurazione delle acque reflue urbane limitatamente al corrente periodo regolatorio e comunque con effetti a decorrere dall'anno di approvazione del presente provvedimento ad eccezione dei corrispettivi legati all'impianti di Avezzano e Gissi determinati per la prima volta sugli anni 2016 e 2017 in ragione delle motivazioni in premessa:

<i>Impianto</i>	<i>Euro2016</i>	<i>Euro2017</i>	<i>Euro2018</i>	<i>Euro2019</i>
<i>AVEZZANO</i>	510.885	510.374	513.946	513.946
<i>SULMONA</i>			405.115	405.115
<i>ATESSA-PAGLIETA</i>			152.630	152.630
<i>CASOLI</i>			120.213	120.213
<i>PUNTA PENNA</i>			559.599	559.599
<i>SAN SALVO – PADULA</i>			575.563	575.563
<i>GISSI</i>	96.670	96.573	97.249	97.249
<i>ONNA</i>	7.674	7.666	7.720	7.720

tal corrispettivo non sarà più dovuto ad ARAP qualora intervenga il trasferimento degli impianti al SII;

5. **DI IMPEGNARE** i soggetti destinatari del provvedimento ad adeguare i contratti esistenti coerentemente alla presente Deliberazione e laddove non presenti a stipulare nuovi contratti a recepimento delle disposizioni in essa contenute;
6. **DI INCARICARE** il Direttore Generale agli adempimenti tecnici connessi al presente atto ed alla trasmissione a ARAP e ai Gestori del SII e ARERA per quanto di competenza;
7. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell'Area Regolazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ERSI;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Dipartimento OOPP della Regione Abruzzo, ai Gestori del Servizio Idrico Integrato - CAM S.p.A., SACA S.p.A. e SASI S.p.A. - all'ARAP, e alle ASSI di L'Aquila e Chieti.
9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore al ramo, al Direttore Generale della Regione, con la finalità di voler svolgere/attivare le procedure del caso per la disciplina della materia che, con la presente, non può che avere una soluzione transitoria e temporanea, con una soluzione legislativa più organica e in grado di comporre le posizioni giuridiche della pluralità di Enti coinvolti sempre in vista della primaria tutela del bene pubblico ambientale..

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Attesa l'urgenza viste le scadenze inerenti il procedimento di aggiornamento degli atti e dei dati richiesti ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr, □

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Data: 27/12/2018

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE

FIRMA

Tommaso Biase

Parere di regolarità contabile

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA

ESTENSORE: ING. CORRADO ROSSI

Corrado Rossi

Ente Regionale Servizio Idrico

Istruttoria per la definizione del costo marginale
del servizio fornito da ARAP ai Gestori del SII
nell'attività di *common carriage*

*Attività svolta ai sensi del comma 26.3 della deliberazione ARERA
664/2015/R/Idr*

Sommario

1	Premessa.....	3
1.1	Il Common Carriage.....	3
1.2	Metodologia di determinazione del costo marginale	4
1.3	Periodo temporale di calcolo del costo marginale	5
2	La determinazione del corrispettivo	6
2.1	Informazioni sulle attività svolte da ARAP.....	6
2.2	I COTR	7

1 Premessa

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 26.3 che disciplina la fattispecie del *common carriage* nel seguente modo "laddove il fornitore all'ingrosso fornisce il servizio al Gestore del SII, ..., in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il costo addebitato al Gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito."

L'Ente di Governo d'Ambito di seguito EGA si conferma dal 2016 MTI-2 l'unico soggetto competente in materia di definizione delle tariffe del SII, anche delle tariffe da determinare nei confronti dei soggetti che scambiano servizi all'ingrosso nei confronti del Gestore del SII, siano essi soggetti Grossisti siano essi *common carrier*. Infatti, l'EGA è il referente unico nei confronti di ARERA chiamato a motivare la coerenza e congruenza dei costi inclusi nella tariffa del Gestore del SII, compresi i costi di acquisto dei servizi all'ingrosso che ne sono parte. L'impostazione è stata sancita da ARERA con le Deliberazioni ARERA 656/2015 e 664/2015, che attribuiscono in modo chiaro all'Ente di Governo dell'Ambito la qualifica di soggetto competente in materia di predisposizione delle tariffe MTI-2 per il periodo regolatorio 2016-2019 (art. 16.1 delib. 656/2015).

1.1 Il Common Carriage

L'EGA ritiene di poter distinguere i soggetti *common carrier* dai soggetti Grossisti in base alla ragione sociale e al fine istituzionale prevalente nel proprio statuto e in base all'incidenza che le attività del SII ricoprono all'interno delle attività svolte dalla Società. A parere di EGA dovranno dunque considerarsi soggetti *common carrier* i soggetti che nascono con finalità che non rientrano nel perimetro delle attività del SII che tuttavia svolgono in via incidentale e in misura non prevalente su espressa richiesta del soggetto Gestore dietro il pagamento di una tariffa di accesso.

Ai soggetti classificati come *common carrier* non si applicano i prerequisiti richiesti per l'aggiornamento tariffario in materia di legittimità della gestione ed esclusione aggiornamento tariffario, disciplinate dall'art. 10.1 della Deliberazione 664/2015/R/idr che sono valide solo per i Gestori e i Grossisti perché:

- operano in virtù di un affidamento soggetto a decadenza;
- devono dotarsi della Carta dei Servizi e non applicare il minimo impegnato alle utenze finali domestiche;
- devono adottare e applicare gli adempimenti previsti dal dlgs 31/01 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;
- sono soggetti a controlli e a verifiche ispettive da parte di ARERA;
- sono tenuti al versamento alla CSEA della componente UI1 da applicare nella bolletta degli utenti finali.

Infine, per tali soggetti non è previsto l'obbligo ad adempiere alle prescrizioni contenute nei criteri di separazione contabile per il SII (*unbundling*) e non è richiesto l'accreditamento all'anagrafica operatori ARERA.

L'EGA interpreta il *common carriage* come deroga all'applicazione rigida della metodologia tariffaria che nel caso di specie si limita a fare riferimento al costo marginale, ossia, a dare copertura al costo sostenuto per produrre il servizio aggiuntivo richiesto dal soggetto Gestore che ne fa domanda.

1.2 Metodologia di determinazione del costo marginale

Il concetto di costo marginale nel significato più ampio del termine come strumento flessibile da adattare caso per caso alle specificità dei singoli soggetti con i seguenti due approcci alternativi:

- Costo marginale di breve periodo per dare copertura esclusivamente al costo necessario per produrre l'unità aggiuntiva di servizio o risorsa richiesta dal Gestore che ne fa domanda;
- Costo marginale di lungo periodo per dare copertura in quota parte anche ai costi generali e agli investimenti che nel breve periodo sono costi fissi ma diventano anch'essi variabili se osservati su un orizzonte temporale più ampio.

La scelta tra i due approcci alternativi è senz'altro da compiere avendo a riferimento il principio europeo del *Full-Cost-Recovery* il cui rispetto potrebbe richiedere l'approccio del costo marginale di lungo periodo, più simile al concetto di costo medio, essendo il SII un settore dove prevalgono di gran lunga i costi fissi sui costi variabili. Infatti, in alcuni contesti l'approccio del costo marginale di breve periodo potrebbe dare copertura solo parziale ai costi complessivi sostenuti dal *common carrier* per il SII.

Ne consegue che il corrispettivo massimo da riconoscere sarà determinato nel rispetto della regola a-2 dell'MTI-2 nel seguente modo:

- Costi operativi endogeni e aggiornabili.
- Costi del capitale limitati agli ammortamenti calcolati applicando le aliquote regolatorie senza deflatore.
- Esclusione della componente Fondo Nuovi Investimenti e delle componenti a conguaglio.

Per la ragione che nel caso del *common carrier* potrebbero essere presenti costi operativi e di investimento comuni all'attività prevalente, potrebbe essere necessario definire driver per la ripartizione dei costi da mantenere costanti nel tempo.

Per quanto riguarda i costi operativi, fissi e variabili, questi sono calcolati applicando la formula dei costi modellati prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato (ad oggi l'unica formula parametrica esistente che determina i costi di un'ipotetica gestione efficiente sganciandosi dai costi di bilancio).

Per quanto riguarda gli investimenti, l'EGA non li valorizza considerato che gli investimenti sono stati realizzati interamente con fondi pubblici la cui valorizzazione avverrebbe all'interno della componente FoNI che non viene riconosciuta trattandosi di un riconoscimento tariffario che eccede la copertura dei costi.

L'EGA si avvale dunque di una metodologia tariffaria semplificata per la valorizzazione delle componenti di costo che come illustrato rispetta comunque il principio del *Full-Cost-Recovery*.

Ne consegue che il corrispettivo massimo che l'EGA intende riconoscere sarà composto esclusivamente dai costi operativi modellati utilizzando le formule del MTN costanti su tutto il periodo di riferimento MTI-2 2016-2019;

In sintesi, secondo la metodologia EGA, il costo marginale è valorizzato con la seguente formula:

$$\text{Costo marginale di lungo periodo} = \text{COTR} \quad \text{dove}$$

COTR è calcolato secondo quanto previsto nel D.M. 1/8/96 (MTN).

Il criterio del costo marginale di lungo periodo è applicato al singolo impianto gestito da ARAP in modo tale da costruire una tariffa cost-reflective ed evitare quindi sussidi incrociati tra territori gestiti da diversi soggetti gestori del SII.

1.3 Periodo temporale di calcolo del costo marginale

La determinazione del corrispettivo al costo marginale compiuta ai sensi del presente provvedimento è definita per il periodo temporale coincidente con quello disciplinato dal MTI-2 per i soggetti gestori negli anni tariffari oggetto dell'aggiornamento biennale compiuto ai sensi della Deliberazione 918/2017/r/idr, ossia, limitatamente agli anni 2018 e 2019.

La determinazione dei corrispettivi a valere sugli anni successivi al 2019 dovrà essere valutata ex-novo nel contesto della nuova metodologia tariffaria valida per il III periodo regolatorio 2020-2023, in particolare, dell'ammissibilità in futuro della fattispecie del *common carriage*, nonché dovrà tener conto dell'eventuale esito delle controversie giuridiche sulla legittimità della gestione ARAP che nel frattempo potrebbero intervenire.

L'efficacia del provvedimento decorre comunque dall'anno di approvazione da parte dei competenti organi di ERSI, anno 2018, sia nel caso in cui:

1. sia stato determinato il corrispettivo a fronte del servizio reso da ARAP, che, per ragioni diverse, gli Enti e le Autorità competenti abbiano già definito,
2. sia in assenza di regolamentazione pubblica,
3. sia nel caso in cui l'ARAP e i soggetti gestori del SII non siano ancora giunti alla sottoscrizione di un contratto di servizio.

Solo nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 il presente provvedimento produce effetti retroattivi al solo scopo di colmare l'assenza di disciplina in materia di scambi, necessaria per ripagare il servizio svolto da ARAP negli anni 2016 e 2017.

Il presente provvedimento, pena la sua nullità, non può produrre effetti retroattivi sugli accordi già in essere tra il soggetto ARAP e i soggetti Gestori negli anni tariffari precedenti all'anno di approvazione, con la conseguenza che i corrispettivi ivi stabiliti sono confermati e non sono quindi oggetto di conguaglio.

2 La determinazione del corrispettivo

2.1 Informazioni sulle attività svolte da ARAP

ARAP, nasce dalla fusione per unione dei Consorzi industriali esistenti e ha come fine istituzionale favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle attività produttive, occupandosi, come previsto dal proprio statuto, di fornire alle imprese del territorio i servizi essenziali (opere urbanizzazione, fornitura EE, opere telematiche e servizi ITC,...) e ambientali.

In forza delle proprie norme speciali ancora vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione (tra le quali la L.R. 23/2011 e s.m.i., l'art. 50 del D.P.R. 6-3-1978 n. 218 - T. U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - l'art. 6 della L. 68/86 - Disciplina organica intervento straordinario Mezzogiorno - l'art. 36 della L. n. 317/91 - Interventi per innovazione e sviluppo delle piccole imprese - l'art. 11 del DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244, convertito con L. n. 341/95, l'art. 4 della L.R. 22-8-1994, n. 56) l'ARAP gestisce negli agglomerati di competenza anche i c.d. Servizi Idrici (idrico potabile, idrico industriale, fognario civile e tecnologico, allontanamento acque meteoriche, depurazione civile ed industriale, trattamento rifiuti liquidi ecc.), oltre che in favore delle proprie aziende consorziate anche in favore dei Gestori del Servizio Idrico Integrato (nel seguito Gestori d'Ambito, subentrati alle passate gestioni comunali), in diversi "Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.)".

Su tale aspetto fin dalla L. 36/1994 con l'art. 10, comma 6, è stato previsto, nel rispetto del divieto di frammentazione dei servizi idrici che compongono il Servizio Idrico Integrato, l'obbligo di trasferimento degli impianti già gestiti dai Nuclei Industriali al momento dell'entrata in vigore della legge 36/1994 entro il 31 dicembre 1995, termine prorogato dal d.lgs 152/2006 art. 172, comma 6, al 31 dicembre 2006, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

Il superamento della frammentazione di cui all'art. 8 della LR 36/1994 è stato definitivamente sancito dall'art. 147 comma 2 lett. b) del d.lgs 152/2006, che prevede il principio di unicità di gestione.

Attualmente l'art. 172 del d.lgs 152/2006 per assicurare l'attuazione dell'obbligo dell'unicità di gestione del Servizio Idrico Integrato prevede specifici poteri sostitutivi affinché siano raggiunti gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni del SII di cui all'art. 147 comma 2 del d.lgs 152/2006.

Gli scambi tra l'ARAP (o ARAP SERVIZI) ed i Gestori d'Ambito oggetto di verifica nel corso della attività oggetto del presente incontro sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1 Servizi forniti da ARAP o ARAP SERVIZI ai soggetti Gestori d'ambito

Aggl.to Ind.le	ATO competente	GESTORE d'Ambito	Servizi forniti da ARAP o ARAP SERVIZI
Avezzano	ATO n. 2 Marsicano	C.A.M. S.p.A.	Depurazione e Fognatura dei reflui urbani comune di Avezzano
Sulmona	ATO n. 3 - PELIGNO ALTO SANGRO	S.A.C.A. S.p.A.	Depurazione dei reflui urbani comune di Sulmona
Atessa- Paglieta	ATO n. 6 - CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	Depurazione e Fognatura dei reflui urbani comuni di Atessa, di Paglieta (case sparse), Lanciano (parte c/da Serre)
Casoli	ATO n. 6 - CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	Depurazione e Fognatura dei reflui urbani Comune di Casoli
Lanciano Centro	ATO n. 6 - CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	Fognatura reflui agglomerato

Vasto Punta Penna	ATO n. 6 – CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	<i>Depurazione e Fognatura dei reflui urbani comune di Vasto</i>
San Salvo – Padula	ATO n. 6 – CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	<i>Depurazione dei reflui urbani Comune di San Salvo, e località San Salvo Marina, Vasto Marina, Montenero di Bisaccia Marina</i>
Gissi	ATO n. 6 – CHIETINO	S.A.S.I. S.p.A.	<i>Depurazione e Fognatura dei reflui urbani Comune di Gissi</i>
Onna	ATO n. 1 AQUILANO	GRAN SASSO ACQUE S.p.A.	<i>Depurazione reflui urbani progetto C.A.S.E.</i>

2.2 I COTR

L'ERSI si è avvalso della metodologia di calcolo basata sui costi modellati della depurazione previsti dal Metodo Tariffario Normalizzato, i COTR di cui all'art. 3.1 del Decreto Ministeriale D.M.LL.PP. del 1 agosto 1996. Infatti, seppur datate, ad oggi tali curve di costo rimangono l'unico riferimento normativo disponibile che in qualche modo ha caratterizzato il confronto dei costi per i servizi nel settore a partire dalla riforma ex L. 36/1994.

Per il calcolo dei costi operativi l'ERSI si è basato sulle caratteristiche di processo dell'impianto e del carico complessivo in ingresso di ciascun impianto (kg COD/g). Con tali dati, infatti, è possibile calcolare i costi complessivi dell'impianto con la citata formula del DM 1/8/96.

Nella figura seguente si riportano i criteri all'art. 3.1 del Decreto Ministeriale D.M.LL.PP. del 1 agosto 1996.

Figura 1



Decreto 118/96

METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LE COMPONENTI DI COSTO E DETERMINARE LA TARIFFE DI RIFERIMENTO

a) SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

$$COTR = \sum_i \alpha_i (C_i)^\beta \cdot A_i \cdot F_i$$

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)
C_i = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)
n = Numero Impianti
α = Coefficiente funzione della classe di impianto - (da tabella)
β = Esponente funzione della classe di impianto - (da tabella)
A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Acque
F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Fango (da tabella)

Classi di impianto	α	β
Grandi impianti: oltre 2000 Kg/giorno di COD	0,35	0,90
Medi impianti: fino a 2000 Kg/giorno di COD e 15.000 a.e.	0,40	0,95
Piccoli impianti: fino a 300 Kg/giorno di COD e 2.500 a.e.	0,45	1,00

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento

Tipologia di trattamento	A
Solo sedimentazione primaria	0,42
Secondario massa sospesa	1
Secondario massa adesa	0,57

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento

Tipologia di trattamento	F
Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto	1
Digestione aerobica	1,25
Disidratazione senza digestione aerobica	1,35
Digestione aerobica con disidratazione	1,70
Digestione aerobica, disidratazione, esiccamento	2,0
Disidratazione, esiccamento	1,75
Digestione aerobica, disidratazione, incenerimento	2,1
Disidratazione, incenerimento	1,9

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin a quando non sia superato dal valore che compete alla propria classe di impianto.

Pertanto, da Metodo Normalizzato per ciascun impianto gestito da ARAP, si ha sulla base dei dati ad oggi forniti da ARAP, relativamente alla capacità effettiva degli impianti dichiarata in termini di Abitanti Equivalenti (AE) e convertita in Kg/giorno di COD limitatamente alla quota riconducibile ai Gestori del SII, il risultato di cui alle Tabella 2, Tabella 3, e Tabella 5.

Dal calcolo degli Abitanti Equivalenti sono dunque esclusi,

- i reflui di processo industriale e di tipo domestico perché entrambi provenienti dall'agglomerato industriale e quindi fatturati direttamente da ARAP;
- il trattamento dei rifiuti liquidi, i cosiddetti extraflussi trasportati su gomma, perché non pertinenti al SII, i cui costi sono coperti dai ricavi corrisposti dalle aziende che si avvalgono del servizio.

Tabella 2

Impianto	AE effettivi	Grammi di COD per AE	COD
AVEZZANO	40.000	130	5.200
ONNA	270	130	35
SULMONA	22.000	130	2.860
ATESSA-PAGLIETA	4.500	130	585
CASOLI	3.500	130	455
PUNTA PENNA	31.500	130	4.095
SAN SALVO – PADULA	32.500	130	4.225
GISSI	2.800	130	364

La determinazione del carico inquinante di COD è quindi utilizzata per classificare la dimensione degli impianti di depurazione e i relativi coefficienti della linea acque e linea fanghi per il calcolo delle economie di scala (Tabella 3)

Tabella 3

Impianto	<i>α</i>	<i>β</i>	<i>A</i>	<i>F</i>
AVEZZANO	0,35	0,90	1,00	1,00
ONNA	0,35	0,90	1,00	1,35
SULMONA	0,35	0,90	1,00	1,35
ATESSA-PAGLIETA	0,40	0,95	1,00	1,35
CASOLI	0,40	0,95	1,00	1,35
PUNTA PENNA	0,35	0,90	1,00	1,35
SAN SALVO – PADULA	0,35	0,90	1,00	1,35
GISSI	0,40	0,95	1,00	1,35

Gli importi calcolati, espressi in milioni di lire a moneta 1995 sono convertiti in euro e aggiornati con il tasso di inflazione programmato fino al 2011 così come stabilito dal MTN e dal 2012 al 2018 e 2019 con i tassi pubblicati nei provvedimenti ARERA (Tabella 4).

Tabella 4

Anno	Tasso annuale
2012	2,09%
2013	3,10%
2014	2,10%
2015	0,60%
2016	-0,10%
2017	-0,10%
2018	0,70%
2019	0,00%

Gli importi così calcolati sono ridotti del 12% a titolo di compartecipazione dei costi esclusivamente a carico dei Gestori del SII in merito al rischio di morosità e delle spese amministrative.

Il COTR complessivo calcolato è tenuto costante nel biennio 2018-2019 per l'invarianza del tasso di inflazione 2019 (Tabella 5).

Tabella 5

Impianto	mil/lire	Riduzione costi (-12%)	lfl _{1996_2018}	lfl _{1996_2019}	Euro ₂₀₁₆	Euro ₂₀₁₇	Euro ₂₀₁₈	Euro ₂₀₁₉
AVEZZANO	774	-12%	1,4409	1,4409	510.885	510.374	513.946	513.946
SULMONA	610	-12%	1,4409	1,4409			405.115	405.115
ATESSA-PAGLIETA	230	-12%	1,4409	1,4409			152.630	152.630
CASOLI	181	-12%	1,4409	1,4409			120.213	120.213
PUNTA PENNA	842	-12%	1,4409	1,4409			559.599	559.599
SAN SALVO - PADULA	866	-12%	1,4409	1,4409			575.563	575.563
GISSI	146	-12%	1,4409	1,4409	96.670	96.573	97.249	97.249
ONNA	12	-12%	1,4409	1,4409	7.674	7.666	7.720	7.720



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

AVV. DANIELA VALENZA



IL SEGRETARIO

DOTT. FABRIZIO BERNARDINI

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. TOMMASO DI BIASE

Tommaso Di Biase

DELLA SUESTA DEUBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO


18 GEN. 2019

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.

18.8.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO

DOTT. FABRIZIO BERNARDINI



SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DEUBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009.

SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)

PER GIORNI QUINDICI DAL 18 GEN. 2019 AL 02 FEB. 2019.

L'ADDETTO

Rijs